

RINNOVO, CON INTEGRAZIONI, DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E L'ISTITUTO REGIONALE PER I CIECHI "G. GARIBALDI" PER SERVIZIO DI CONSULENZA TIFLOPEDAGOGICA IN FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI MINORATI DELLA VISTA IN CARICO ALLA NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DI MODENA – PERIODO 01/07/2026 – 30/06/2027

TRA

L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Dott.ssa Donatella Marrama, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

L'Istituto Regionale "G. Garibaldi" per i Ciechi di Reggio Emilia (di seguito denominato Istituto Ciechi) C.F. 00453080350 rappresentato dal Presidente Dott. Stefano Mario Tortini nato a Lodi il 21/01/1977 residente per la carica in Reggio Emilia – Via Franchetti, n.7

Richiamati:

- L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" la quale all'art. 15 prevede la possibilità per le P.A. di stipulare accordi finalizzati allo svolgimento di attività in collaborazione;
- D.Lgs 50/2016 art. 5 comma 6 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;
- La Delibera ANAC n° 567 del 31/05/2017 con la quale l'Autorità afferma che una convenzione tra amministrazioni giudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 L. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici (parere AG 34/2016/AP);
- Il DPCM 12/1/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza" con particolare riferimento all'art 32 "Assistenza Sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e all'art. 51 "Assistenza agli invalidi".

Premesso:

- che il Servizio di NPIA dell'Azienda AUSL di Modena, per i propri compiti istituzionali, ha sempre avuto attenzione per i problemi dei minori che presentano disturbi visivi, all'interno dei progetti riabilitativi complessivi;
- che l'approccio del Servizio di NPIA è rivolto alla globalità del problema (allo stato attuale sovente le patologie visive si ritrovano in bambini affetti da altre cerebropatie, gravi esiti di prematurità, sindromi polimalformative/ genetiche, che richiedono quindi un intervento di una équipe multidisciplinare formata a livello aziendale da: Medico NPIA, psicologo, fisioterapista, ortottista, musicoterapista convenzionata, educatore professionale);
- che nella sede di Modena da alcuni anni è stato attivato un Progetto di "stimolazione globale" per bambini piccoli multiproblematici e le famiglie, con attività effettuate da un gruppo costituito dalla musicoterapista, dall'ortottista e dalla fisioterapista che lavorano insieme con il bambino e la famiglia. Che nel caso di minori affetti solo da disturbi visivi, senza altre patologie neuropsichiatriche, il servizio di NPIA spesso si è limitato, oltre al lavoro specifico del tiflogogo, alla consulenza scolastica svolta dal Medico NPIA, ai sensi della legge 104;
- che l'Istituto Regionale "G. Garibaldi" per i Ciechi di Reggio Emilia:

- promuove l'integrazione scolastica e sociale delle persone minorate della vista collaborando pariteticamente con tutte le Istituzioni a ciò preposte. Il sostegno alla persona è perseguito dal Servizio di Consulenza Tiflo-pedagogica che fornisce consulenza alle famiglie, agli operatori dell'A.U.S.L., degli Enti Locali, ai docenti;
- svolge interventi mirati su utenti con disabilità visiva, dall'età precoce sino al compimento dell'intero ciclo scolastico;
- sostiene e favorisce l'integrazione/inclusione scolastica dei fanciulli affetti da minorazione visiva e anche di un limitato numero di quelli affetti da minorazioni plurime (in quadri di minorazione visiva);
- coadiuva ed integra le prestazioni erogate da altre istituzioni collaborando con gli operatori delle istituzioni coinvolte nei progetti di integrazione degli alunni minorati della vista.
- che il lavoro viene organizzato da una équipe tiflopedagogica (tiflogo, pedagoga, ortottista, logopedista, neuro psicomotricista, musicista, educatore specializzati, operatori informatici, istruttori di orientamento e mobilità, riabilitatore per le minorazioni visive) esclusivamente su base progettuale ad personam a lungo termine.
- che le attività condotte sono diversificate e flessibili in riferimento ai bisogni dell'utenza:
 - consulenza alle famiglie e agli operatori coinvolti, siano essi della Scuola, dell'AUSL, dei Comuni;
 - osservazioni in situazione, sia presso la sede dell'Istituto, sia presso scuola, domicilio e, se richiesto, in condivisione con operatori ASL in seduta riabilitativa;
 - interventi educativi/riabilitativi mirati al potenziamento dei sensi residui, senso-percettive, manipolative, senso-motorie;
 - trattamenti ortottici;
 - acquisizione e potenziamento delle abilità informatiche in linea con le richieste dell'ordine scolastico di appartenenza;
 - attivazione di corsi mirati ad ottimizzare l'orientamento e la mobilità (capacità e abilità a muoversi da solo anche in ambienti sconosciuti); corsi per l'autonomia personale e domestica (capacità di gestire le proprie attività quotidiana, cura della persona, sicurezza in casa, cucina, relazioni interpersonali anche scritte ecc);
 - applicazione delle stimolazioni basali secondo Frölich, musicoterapia etc., condotte in forma di intervento individualizzato.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tecnici, normativi ed economici e le modalità di accesso alle prestazioni tiflopedagogiche offerte dal Servizio di Consulenza Tiflo-pedagogica dell'Istituto Ciechi, al fine di offrire ai minori individuati, destinatari diretti dell'intervento, un trattamento riabilitativo specifico ed appropriato per i disturbi di minorazione della vista. Destinatari indiretti sono altresì le famiglie dei minori individuati, con le quali va presentato e condiviso il percorso tiflopedagogico, non solo secondo le norme del consenso informato, ma piuttosto secondo lo spirito e il metodo della ricerca dell'alleanza e del coinvolgimento attivo anche per l'apprendimento di tecniche specifiche per la modulazione dell'interazione educativa genitori-figli, finalizzate agli obiettivi dei progetti individuali.

Art. 2 Destinatari

Destinatari sono bambini e adolescenti minorati della vista assunti in carico dalla Struttura Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (in seguito denominata Servizio NPIA) del Dipartimento ad attività integrata Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (in seguito denominato DSM-DP) dell'AUSL di Modena. Si puntualizza che i minori destinatari non devono essere in carico ad altre

Istituzioni pro-ciechi. In caso di compimento del 18° anno di età in corso di validità della presente Convenzione, l'adolescente, ancorché maggiorenne, continuerà a fruire delle prestazioni previste in progetto sino al termine del ciclo scolastico.

Art. 3 Accesso alle prestazioni

L'invio all'Istituto ed il conseguente accesso alle prestazioni tiflopedagogiche da parte di personale qualificato, verrà effettuato dal Medico NPIA o dallo Psicologo dell'AUSL, ai quali compete predisporre per ogni bambino e/o adolescente, sulla base di una valutazione clinica e dei bisogni terapeutici individuali, d'intesa con il professionista referente dell'Istituto a tal fine individuato, un progetto specifico personalizzato all'interno del quale si colloca anche l'intervento tiflopedagogico.

Anche in funzione della programmazione dell'anno scolastico, gli invii dovranno essere disposti entro il mese di aprile tramite apposita modulistica che prevede invii per presa in carico continuativa o per cicli di osservazione/consulenza di 5 sedute.

Sulla base del quadro clinico, del funzionamento e dell'età dell'utente si prevede la possibilità di valutare per i singoli casi una sospensione (temporanea o meno) del trattamento e/o un passaggio temporaneo (o meno) da trattamento a consulenza, su richiesta e in accordo con il referente del Servizio NPIA territoriale. Tale valutazione sarà programmata nel mese di aprile, in modo da valutare congiuntamente (referenti NPIA dell'ASL di Modena e professionisti dell'Istituto Garibaldi) eventuali modifiche degli interventi previsti per l'anno scolastico successivo.

Tale limite temporale di invio può essere derogato per situazioni di urgenza date dalla tipologia e gravità della disabilità visiva e dalla fascia d'età (intervento precoce da 0 a 5 anni).

Art. 4 Modalità organizzative del Servizio

Il Servizio viene svolto sulla base dei Progetti personalizzati concordati tra NPIA e Servizio di consulenza tiflopedagogica, che si ritiene di raggruppare per fasce d'età, come segue:

- Fascia A) riferita a bambini in età tra 0 e 5 anni per i quali si ritiene necessario integrare attraverso la consulenza tiflopedagogica l'intervento precoce garantito da parte del servizio di NPIA che esplica attività di diagnosi e presa in carico del bambino e della famiglia e di riabilitazione specifica per le problematiche neuropsichiatriche di base.

La consulenza avverrà in stretta sintonia con il Servizio specialistico di NPIA, con un progetto di presa in carico unitario, coordinato dal Medico NPIA referente del caso e dal tiflologo dell'Istituto.

La consulenza è estesa agli insegnanti del nido e della scuola dell'infanzia, ove si ritenesse opportuno, sia per richiesta della famiglia sia per motivazioni finalizzate alla risposta ai bisogni educativi speciali, promuovere l'iscrizione del bambino al nido.

Per i minori inseriti alla Scuola materna (percorso di prescolarità) sarà a carico del Servizio di NPIA nella figura del Medico NPIA o dello Psicologo, la certificazione scolastica ai sensi della legge 104 e le conseguenti attività di legge (diagnosi funzionale, incontri con la scuola). Queste attività di consulenza alla scuola si dovranno svolgere in stretta collaborazione tra Servizio NPIA e Servizio tiflopedagogico come previsto dai principi della vigente normativa nonché dagli Accordi di programma ex L.104/92 del 31.05.06, e saranno coordinate dal Medico NPIA referente del progetto e dal tiflologo.

- Fascia B) riferita a bambini, di scuola primaria e segg. Oltre alla riabilitazione prevista dal progetto individualizzato, il servizio tiflopedagogico dell'Istituto svolgerà attività di consulenza alla scuola e alla famiglia per l'adattamento ambientale e l'utilizzo di ausili particolari, mentre resta a carico del Servizio di NPIA nella figura del Medico NPIA o dello Psicologo, la certificazione scolastica ai sensi

della legge 104 e le conseguenti attività di legge (diagnosi funzionale, incontri con la scuola). Queste attività di consulenza alla scuola si dovranno svolgere in stretta collaborazione tra Servizio NPIA e Servizio tiflopedagogico come previsto dai principi della vigente normativa nonché dagli Accordi di programma ex L.104/92 del 31.05.06, e saranno coordinate dal Medico NPIA referente del progetto e dal tiflologo.

Sulla base dei dati in possesso del Servizio NPIA e del Servizio dell'Istituto, vengono previsti in trattamento, con relativi progetti personalizzati, un numero indicativo di 19 bambini/adolescenti.

Art. 5 Impegni dell'Istituto Ciechi

Predisposizione di progetti individuali secondo le seguenti modalità:

- Incontri preliminari di valutazione clinica ed informazione da parte del tiflologo con il minore, i suoi familiari ed il Medico NPIA o psicologo AUSL;
- Condivisione con la famiglia del patto di corresponsabilità;
- Compilazione della cartella individuale;
- Verifiche periodiche con il Medico NPIA responsabile del progetto o altro operatore da lui delegato per lo specifico progetto;
- Effettuazione dei trattamenti in locali adeguatamente attrezzati;
- Presentazione a fine anno scolastico di relazione con obiettivi perseguiti.

I trattamenti saranno sospesi nei periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico.

Art. 6 Personale

L'Istituto Ciechi assicura lo svolgimento dell'attività tiflopedagogica oggetto della presente Convenzione da parte di personale qualificato, coordinato dal tiflopedagogista che sarà anche referente per l'AUSL per quanto attiene la presente Convenzione.

Art. 7 Impegni dell'AUSL

All'AUSL e per essa al Servizio NPIA compete:

- L'invio dei bambini/adolescenti al Servizio dell'Istituto entro il mese di aprile tramite modulistica rinnovabile annualmente;
- L'invio tempestivo in età precoce dei bambini con minorazione visiva;
- Collaborare alla predisposizione dei progetti individuali;
- Partecipare agli eventuali incontri con il personale dell'Istituto e le famiglie;
- Verificare periodicamente con il Referente dell'Istituto i progressi/regressi nonché la ricaduta sul nucleo familiare e, ove frequentate, sulle Istituzioni Scolastiche, avvenuti durante il training, secondo gli Accordi di programma nel rispetto del disposto della legge 104/92.

Da parte del Direttore del Servizio NPIA dovrà essere Individuato un professionista quale referente della presente Convenzione col compito di:

- provvedere alla raccolta delle schede di attivazione dei percorsi di trattamento tiflopedagogico avendo cura di verificarne la corretta compilazione e sottoscrizione da parte del professionista NPIA responsabile del caso;
- sottoporre le schede ai Direttori delle SOS di riferimento per esame e firma di autorizzazione;
- inoltrare le schede al Referente dell'Istituto per la condivisione del progetto di presa in carico, entro il termine stabilito (mese di aprile);
- interfacciarsi con il referente dell'Istituto per tutte le problematiche connesse all'attuazione della Convenzione, ivi comprese eventuali irregolarità e/o criticità rilevate nei percorsi attivati. Di tale

evenienza lo stesso referente avrà cura di dare informazione anche al Direttore SOC NPIA per i provvedimenti conseguenti.

Art. 8 Oneri a carico AUSL

L'AUSL si impegna a riconoscere, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad Euro 23.750,00 sulla base di un numero indicativo di 19 bambini/adolescenti.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute ovvero quale mero ristoro delle spese sostenute per la realizzazione dei trattamenti erogati.

Art. 9 – Modalità di rimborso delle spese

L'Istituto Ciechi emetterà una nota di addebito annuale con allegato l'elenco nominativo dei soggetti sottoposti a trattamento, il riepilogo sedute/incontri effettuate da ciascuno e l'evidenza delle spese effettivamente sostenute.

La documentazione dovrà pervenire nelle forme di legge al Servizio di NPIA del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche che effettuerà il controllo prodromico al pagamento di quanto dovuto. Il rimborso avverrà secondo tempi e modalità di legge.

L'Azienda e l'Istituto Ciechi si riservano di monitorare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee.

Art. 10– Durata, le cause e modalità' di risoluzione della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/07/2026 al 30/06/2027.

Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, su espressa richiesta scritta dell'Istituto, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Detto ciò si precisa che il rapporto di collaborazione instaurato con il presente atto è fondato in via essenziale sul reciproco riconoscimento dei valori e degli obiettivi fondanti la mission di ciascuna parte, nonché sui principi di solidarietà, sussidiarietà e piena fiduciarietà. Qualora, nel corso di durata della presente convenzione anche una sola delle parti sottoscrittrici ravvisasse in capo all'altra il venir meno del rispetto dei predetti principi ispiratori, potrà risolvere il rapporto costituito mediante inoltro di nota raccomandata A/R almeno tre mesi rispetto alla data individuata per la conclusione della collaborazione stabilita con il presente atto. La parte destinataria della predetta comunicazione si impegna ad accettare quanto all'occorrenza le verrà comunicato senza sollevare obiezioni di qualsivoglia natura e tipo.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'Istituto assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 10 – Incompatibilità

L'Istituto, ai sensi della normativa vigente, si dichiara consapevole e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all'interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità.

L'Istituto si impegna a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell'Associazione medesima.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione della convenzione.

ART. 11 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del Trattamento

L'Istituto, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegna a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e della regolamentazione/policy aziendale.

Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, poiché l'esecuzione del presente rapporto convenzionale prevede che l'Istituto tratti dati personali di terzi per conto della Azienda Usi di Modena, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss..

In ogni caso l'Istituto è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai volontari, associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 12 – Clausola di adeguamento

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, e potrà avvenire tramite scambio di corrispondenza.

Art. 13 – Registrazione e Foro competente

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che viene assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17/06/14.

Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 266/1991.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Controversie

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Modena.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Azienda USL di Modena La

Direttrice del DSM-DP

(Dott.ssa Donatella Marrama)

Il Presidente dell'Istituto Regionale per i Ciechi "G. Garibaldi"

(Avv. Stefano Mario Tortini)